



Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali

A.C. 2427

Dossier n° 176 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
19 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2427
Titolo:	Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge si compone di **6 articoli**.

L'**articolo 1**, composto da un solo comma articolato in tre lettere, enuncia la **finalità e l'oggetto** della proposta di legge, che mira a garantire la **tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale privato**, nel rispetto dei principi di **sussidiarietà** e di conservazione del valore storico, artistico, archeologico o etnoantropologico dei beni immobili per i quali sia intervenuta la **dichiarazione dell'interesse culturale** prevista dall'**articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

L'articolo in commento precisa, dunque, che la proposta è volta a introdurre disposizioni che mirano a:

- incentivare la **partecipazione attiva dei proprietari e dei soggetti privati** nella **gestione** e nella **valorizzazione** dei beni culturali, anche attraverso l'introduzione di **procedure semplificate per interventi edilizi** volti alla conservazione, alla manutenzione e al restauro dei beni (**lettera a**));
- **rafforzare la collaborazione** tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e i soggetti privati nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale privato (**lettera b**));
- assicurare la conservazione e la protezione dei beni, anche attraverso **agevolazioni fiscali e contributi economici** (**lettera c**)).

L'**articolo 2**, composto da un unico comma articolato in sei lettere, reca una serie di **novelle al codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) in materia di **semplificazione per interventi sul patrimonio culturale privato**.

In particolare, la **lettera a)** aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 2 del codice, introducendo la definizione di "**patrimonio culturale privato**", espressione con cui s'intende "l'insieme dei **beni culturali di proprietà privata** per i quali sia intervenuta la **dichiarazione dell'interesse culturale** prevista dall'articolo 13" del medesimo codice.

La **lettera b)** della disposizione in commento introduce nel codice dei beni culturali un nuovo articolo 21-*bis*, che disciplina i **procedimenti di autorizzazione per interventi sul patrimonio culturale privato**.

La successiva **lettera c)** interviene sull'articolo 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina il **procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia**.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 23 del codice, relativo alle **procedure edilizie semplificate**. La disposizione attualmente vigente prevede che, qualora gli interventi **autorizzati dal Ministero** (ai sensi del citato articolo 21) necessitino anche di **titolo abilitativo in materia edilizia**, è possibile il ricorso alla **denuncia di inizio attività**, nei casi previsti dalla legge.

La successiva **lettera e)** interviene sull'articolo 25 del codice, relativo agli interventi per i quali si ricorra alla **conferenza di servizi**.

La **lettera f)** interviene sulla disciplina codicistica dell'**acquisto in via di prelazione**, disciplinato all'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo un **articolo 60-bis** rubricato **diritto di prelazione per il patrimonio culturale privato**.

L'**articolo 3** della proposta di legge in commento si compone di tre commi, e introduce una **riduzione del contributo di costruzione e monetizzazione degli spazi per i parcheggi**.

Il **comma 1** dispone che, al fine di **valorizzare le specificità** del patrimonio culturale privato, agli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del codice - ossia l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, nonché il mutamento della destinazione d'uso dei medesimi beni - si applicano le disposizioni dell'**articolo 17, comma 4-bis**, del **testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari **in materia edilizia**, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (testo unico edilizia).

Il **comma 2** della disposizione in commento reca **modificazioni all'articolo 41-sexies della legge urbanistica fondamentale** ([legge 17 agosto 1942, n. 1150](#)), la quale disciplina le aree di costruzioni, o di pertinenza delle stesse, ove debbono essere riservati appositi **spazi per parcheggi**, non gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. In particolare, si prevede che, nei casi di **interventi su beni immobili del patrimonio culturale privato** è **consentita la monetizzazione degli spazi per i citati parcheggi**. Tale monetizzazione opera **nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal comune**, assicurando che le somme versate siano **destinate esclusivamente alla riqualificazione** delle infrastrutture pubbliche e delle aree adibite a parcheggio **in prossimità dell'immobile** oggetto degli interventi. Si prevede altresì che, nei casi di interventi di **recupero di edifici sottoposti a vincolo**, l'importo dovuto per la monetizzazione è **ridotto**, secondo **criteri definiti dal comune**.

Infine, il **comma 3** **estende l'applicabilità** delle disposizioni di cui ai commi appena sopra descritti agli **interventi di conservazione o valorizzazione dei beni immobili del patrimonio culturale privato** effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela e conservazione.

L'**articolo 4**, composto da due commi, reca una **delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali**.

Al **comma 1**, composto da quattro lettere, si prevede che, al fine di **promuovere la valorizzazione, la tutela e la gestione efficiente dei beni culturali**, il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina della **costituzione, del funzionamento e dell'attività delle società di gestione di beni culturali**.

L'**articolo 5**, composto da due commi, dispone in materia di **modifica delle categorie catastali per i beni immobili del patrimonio culturale privato**.

Il **comma 1** prevede che il Governo modifichi il **regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano**, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142](#), al fine distinguere, nell'ambito delle esistenti categorie catastali, i **beni immobili del patrimonio culturale privato** di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del codice dei beni culturali (introdotto dall'articolo 2 della presente proposta)

Infine, il **comma 2** della disposizione in commento prevede che, entro **sei mesi** dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari introdotte ai sensi del comma 1, l'**Agenzia delle entrate** provveda alla predisposizione delle **modalità operative** per la loro applicazione e all'adeguamento delle banche di dati catastali.

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, di una disposizione recante delega legislativa all'articolo 4, comma 1.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 2, comma 1, alla lettera d), nel novellare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il codice dei beni culturali), negli introdotti articoli 23-bis e 23-ter fa riferimento alle nozioni di "manutenzione

ordinaria", "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo", nonché di "ristrutturazione edilizia", categorie di intervento che risultano già definite dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico edilizia (di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); *si valuti l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento con le richiamate disposizioni del menzionato testo unico edilizia.*

La lettera e) del comma 1 del predetto articolo 2 precisa che il proprietario di un bene immobile del patrimonio culturale privato possa chiedere la convocazione della conferenza dei servizi decisoria "ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241"; *si valuti l'opportunità di fare riferimento al comma 2 del predetto articolo 14*, relativo alla conferenza dei servizi "decisoria" - ossia con cui la P.A. procedente ottiene i prescritti atti di assenso da parte delle altre amministrazioni o gestori competenti - atteso che il richiamato comma 3 disciplina invece la conferenza dei servizi "preliminare" - ossia quella relativa a progetti di particolare complessità al fine di individuare le condizioni necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni.

NC0176	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.